

statuto dell'Associazione "DEUS CARITAS EST" - AMICI DI PADRE ALDO ETS

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 - Costituzione e Sede

È costituita l'Associazione denominata ""DEUS CARITAS EST" - AMICI DI PADRE ALDO ETS" con sede in Gazoldo degli Ippoliti.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 - Carattere dell'Associazione

L'Associazione non ha scopi di lucro.

Essa non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

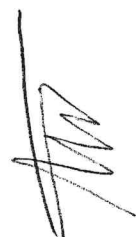
Art. 3 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - Scopi e attività dell'Associazione

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

L'Associazione persegue le proprie finalità in particolare nei confronti di tutti coloro che sono in stato di emarginazione, abbandono, disagio sociale e/o familiare, povertà o che vivono in contesti contraddistinti da carenza di educazione, violenza, povertà, delle loro famiglie nonché nei confronti di adulti in situazione di povertà e marginalità. L'associazione vuole migliorare la qualità della vita, lo sviluppo dell'autonomia e della dignità delle persone e delle popolazioni che vivono in condizioni di disagio e di emarginazione sociale; vuole promuovere la centralità della persona e delle relazioni interpersonali, a partire dalla famiglia, considerata come nucleo fondamentale della società, realizzando programmi di alfabetizzazione integrata degli adulti, di promozione sociale della donna e di sostegno alla famiglia. L'associazione vuole, inoltre, cooperare a programmi di sviluppo culturale:



valorizzando le culture tradizionali ed etniche, attraverso la formazione ed l'educazione all'uso dei mezzi della comunicazione sociale, iniziative volte a rendere le persone consapevoli dei propri diritti e della salvaguardia e tutela dell'ambiente.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà le seguenti attività di interesse generale, in Italia e all'estero:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera u)];
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera w)];
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera i)];
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera a)];
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera d)];
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera n)].

Per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà intraprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- gestire progetti di educazione e sviluppo a favore di persone in condizione di marginalità;
- organizzare attività formative in materia di salute alimentare e lavoro per persone in condizioni di marginalità;
- promuovere raccolte di denaro e beni da devolvere a bambini e giovani in situazione di difficoltà o ad altri enti che, in Italia o nel mondo, svolgano la loro attività nei confronti di tali soggetti, al fine di favorirne la vita dignitosa, l'educazione, la salute, la vita;
- promuovere campagne di sensibilizzazione nei confronti delle situazioni di disagio di persone in condizione di marginalità, in Italia e nel mondo.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche me-

diante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

Per il conseguimento dei propri fini l'Associazione può aderire ad associazioni, confederazioni, istituzioni operanti nei propri settori di attività o affini e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, purché rientranti negli scopi istituzionali e volti a realizzare attività istituzionali, accessorie o connesse.

ASSOCIATI

Art. 5 - Requisiti degli associati

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo dell'Associazione e sono da questo ammessi.

È espressamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - Ammissione degli associati

La domanda di adesione è scritta e in essa l'aspirante associato dichiara di essere a piena conoscenza dello statuto, di eventuali regolamenti e di accettarli.

Non sono previste differenze di trattamento tra gli associati relativamente ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera di accettazione del Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare, ad accedere alle cariche associative, a svolgere l'eventuale attività volontaria preventivamente concordata e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dal regolamento dell'Associazione. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa con le modalità e per l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione o altro luogo concordato, in ogni caso nel comune in cui essa ha la sede legale, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 8 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato può venire meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
- per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- per delibera di esclusione assunta dal Consiglio Direttivo causa accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, del regolamento o per altri motivi che comportino indegnità. Tale provvedimento deve essere comunicato all'associato per iscritto. L'associato escluso, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione;
- per mancato pagamento della quota associativa;
- per decesso dell'associato.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- L'Organo di Controllo se nominato.

ASSEMBLEA

Art. 10 - Partecipazione all'Assemblea

L'Associazione nell'Assemblea ha il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli associati.

Ogni associato ha diritto a un voto.

per gli associati minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 maggio per l'approvazione del bilancio - la cui redazione è da considerarsi obbligatoria - e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o obbligatorio per legge, l'assemblea approva, entro i medesimi termini previsti per il bilancio d'esercizio, il bilancio sociale.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria, che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo degli associati.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può avvenire mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica) inviato o consegnato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La raccomandata verrà inviata all'indirizzo risultante sul libro degli associati. Nel caso in cui la convocazione venga effettuata a mezzo fax o posta elettronica, il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica cui l'avviso di convocazione è inviato deve essere quello comunicato a cura dell'associato all'Associazione. Gli associati sono tenuti a dare comunicazione della variazione dei propri recapiti.

In caso di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante l'invio di telegramma o fax entro il terzo giorno precedente l'adunata.

L'avviso di convocazione deve contenere data, luogo ed ora della convocazione e ordine del giorno della stessa.

Art. 12 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice-Presidente o da persona designata dall'Assemblea.

Non sono ammesse deleghe in assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea tra i presenti.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di incaricare un notaio della redazione del verbale dell'Assemblea, fungendo così da segretario.

L'assemblea può riunirsi attraverso strumenti di comunicazione a distanza previo accertamento dell'identità dei partecipanti, permettendo agli stessi di visionare i documenti in discussione, seguire il dibattito, intervenire nello stesso, permettendone il voto.

In tale caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea, in sede ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea in sede ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti o rappresentati.

In sede straordinaria, l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con i tre quarti degli associati presenti o rappresentati e il voto favorevole della metà dei presenti o rappresentati. In seconda convocazione, con la metà degli associati presenti o rappresentati e il voto favorevole della metà dei presenti o rappresentati.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 13 - Forma di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può in questo caso scegliere due scrutatori fra i presenti.

Art. 14 - Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio di esercizio composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di Missione, ovvero, quando ne ricorrano i presupposti di legge, il Rendiconto di Cassa;
- d) quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, approva il bilancio sociale;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli associati;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In sede straordinaria

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci da sottoporre all'Assemblea;
- c) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- d) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi associati, sui rigetti e sui provvedimenti di esclusione, e fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi ed i termini di versamento;
- e) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra gli associati;

- f) se ritenuto necessario, eleggere tra i suoi membri il Vice-Presidente;
- g) deliberare sulle attività diverse, secondarie e strumentali, svolte dall'Associazione e documentare nel bilancio di esercizio la strumentalità e la secondarietà delle medesime;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, prive di funzioni deliberative, nominate dal Consiglio stesso, composte da associati e non associati.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 16 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da tre a cinque membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea degli associati tra gli associati maggiori di età.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

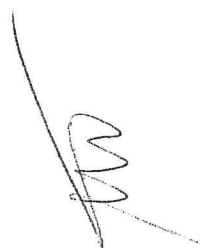
In caso di dimissioni o di decesso di consiglieri, i membri del Consiglio rimasti convocano senza indugio l'assemblea per procedere alla sostituzione dei membri dimissionari o deceduti.

Art. 17 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica) inviato o consegnato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio si ritiene comunque validamente convocato.



Il Consiglio può riunirsi attraverso strumenti di comunicazione a distanza previo accertamento dell'identità dei partecipanti, permettendo agli stessi di visionare i documenti in discussione, seguire il dibattito, intervenire nello stesso, permettendone il voto.

In tale caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da un consigliere designato dai presenti.

In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma o e-mail inviato almeno due giorni prima della data prefissata.

PRESIDENTE

Art. 18 - Compiti del Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e propone al Consiglio Direttivo una rosa di candidati alla carica di Vice Presidente.

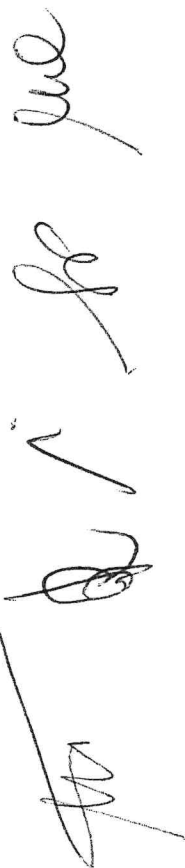
Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. In caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente.

Art. 19 - Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria degli associati in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo, di cui è membro. Egli dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 20 - Organo di Controllo



Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un Organo di Controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. L'Organo di Controllo esplica il suo incarico ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs 117/2017 e successive modifiche o integrazioni.

Art. 21 - Revisori dei Conti

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di Revisori Legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 22 - Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota associativa e da altri versamenti volontari degli associati;
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da altri enti;
- da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- da rendite patrimoniali;
- da ogni altra entrata derivante dallo svolgimento di attività di interesse generale, da raccolte fondi o da attività diverse, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge;
- da ogni eventuale altra entrata non incompatibile con disposizioni di legge o del presente statuto.

NORME FINALI E GENERALI

Art. 23 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 di maggio l'assemblea approva il bilancio di esercizio e, nei casi previsti dalla legge o qualora ritenuto utile, il bilancio sociale.

Art. 24 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Essa delibererà altresì sulla destinazione del patrimonio, nei limiti del seguente comma.

Aut
ff
✓
[Signature]
[Signature]

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore.

Art. 25 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea.

Art. 26 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alla disciplina degli Enti di Terzo Settore, alle norme di legge in materia di associazioni ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Mariano De Luca
Rosella Debellini
Blue Pappone
Marco Marsini
Massimo Tommaso



Registrazione di Atto Privato

Il 19/03/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TNM , serie 3 , numero 353

data di stipula: 12/03/2026

ident.vo telematico: TNM26L000353000SJ per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 93052930208

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93052930208				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

